



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 6683 del 2019, proposto da Luca Pisano, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Fragala', Luigi Napoleone Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

-del decreto del capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019  
Pubblicato in gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 15/03/2019, con il quale è stata disposta l'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonchè della tabella "A" allegato al decreto contenente l'elenco degli aventi diritto alla partecipazione nella parte in cui esclude il Sig. Pisano Luca da tale elenco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, sebbene le questioni dibattute meritano di essere approfondite in sede di merito, sia opportuno, nelle more della definizione del giudizio e in considerazione della gravità del danno, disporre l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

Ritenuto di autorizzare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quarantacinque, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle

prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**

**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**